

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO - TIPOLOGIE DI SCAMBIO MUTUALISTICO- MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita una società consortile in forma di cooperativa denominata

**"CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETÀ
COOPERATIVA CONSORTILE".**

La denominazione potrà essere abbreviata in "CEAR SOC. COOP. CONS." Tale sigla, autorizzata a tutti gli effetti in luogo della denominazione sociale, potrà essere utilizzata negli atti e documenti diversi, sia all'interno che nei rapporti esterni con i terzi in genere.

La Cooperativa consortile ha sede nel Comune di Ravenna. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale nonché l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie.

La Cooperativa consortile ha durata fino al 31 dicembre 2100 salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberato ai sensi di legge.

Art. 2 - Scopo, tipologie di scambio mutualistico, mutualità prevalente.

La Cooperativa consortile non ha scopo di lucro si ispira a principi di mutualità, solidarietà, democraticità, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche, che sono alla base del movimento cooperativo e dell'associazionismo artigiano ed in rapporto con essi agisce per il loro rafforzamento con particolare riferimento al settore dell'edilizia realizzata da imprese artigianali e da piccole e medie imprese, operando per la piena attuazione delle politiche di settore.

La Cooperativa consortile intende contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle imprese e degli enti soci, promuovendo la specializzazione, favorendo la riduzione dei costi e la migliore qualità dei servizi prestati ai clienti. Per il perseguimento degli scopi anzidetti, la Cooperativa consortile cura, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la disciplina e lo svolgimento di talune fasi produttive e operative, utili o necessarie alle imprese ed agli enti associati ed agisce sul mercato nell'interesse dei soci, sia in nome proprio che in nome dei soci, come organizzazione unitaria.

Gli amministratori nonché, se nominati, i sindaci dovranno, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dal codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il

conseguimento dello scopo mutualistico.

La Cooperativa consortile è retta dai principi della mutualità prevalente: pertanto le sue attività, pur potendo essere svolte anche con i terzi, devono essere prevalentemente svolte con i soci.

Per il raggiungimento dello scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa consortile, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico.

I tipi di scambio mutualistico come determinati in dipendenza delle attività sociali individuate al successivo art. 4 possono essere tutti quelli previsti dal codice civile.

Gli amministratori nonché, se nominati, i sindaci dovranno altresì documentare la condizione di mutualità prevalente partendo da un'evidenza contabile che consenta di ricavare i parametri richiesti dal codice civile ai fini della documentazione stessa.

In ogni caso nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento degli scambi mutualistici tra la Cooperativa consortile ed i soci potranno essere disciplinati anche da regolamenti interni redatti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 3 - Requisiti della mutualità prevalente

E' fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire fra i soci le riserve, comunque costituite, durante la vita della Cooperativa consortile.

In caso di scioglimento della Cooperativa consortile, è fatto obbligo di devoluzione, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, cui la Cooperativa consortile aderisce, oppure secondo quanto previsto dall' art. 20 della Legge n.59/1992.

Fintanto che la Cooperativa intenderà rimanere a mutualità prevalente tali clausole non possono essere derogate o modificate, salvo diverse disposizioni di legge, e devono essere di fatto osservate.

Art.4 - Oggetto

Su queste basi, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'attività della Cooperativa consortile che dovrà essere svolta prevalentemente con i soci ma che potrà essere svolta in modo non prevalente e nei limiti indicati dal presente statuto anche con i terzi, consisterà nell'esercizio delle attività di seguito indicate:

- il lavoro a mezzo dei propri soci nel settore delle costruzioni edili ed affini quali movimento terra, lavori stradali, idraulici, di bonifica, acquedotti, gasdotti, fognature, dighe, moli, costruzioni di aeroporti, autoporti e lavori aero-spaziali;
- l'impresa generale di costruzione;
- l'attività di holding intesa nella sua più ampia accezione, mediante l'assunzione, sia in Italia che all'Estero, di partecipazioni in Società, enti, organismi aventi carattere di "stabile investimento" (è quindi esclusa ogni attività nei confronti del pubblico, nonché ogni attività di cui alla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991);
- la gestione del proprio patrimonio e delle proprie disponibilità finanziarie, nonché l'acquisto e la vendita di titoli pubblici italiani od esteri;
- la prestazione di servizi amministrativi, tecnici e logistici, principalmente alle Società da essa controllate o collegate.

Pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo l'attività è compendiata nei seguenti settori: costruzioni edili ed affini di edifici civili ed industriali, lavori in terra, demolizioni di opere, restauri e manutenzioni di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ambientali, opere speciali in cemento armato, impianti tecnologici e loro manutenzione e gestione, fornitura, installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia, impianti elettrici in genere, installazione di antenne e di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, di protezione da scariche atmosferiche, di impianti per la trasformazione di alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione, di impianti idrico-sanitari e di trasporto, trattamento, uso, accumulo e di consumo dell'acqua, di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluidi liquidi, aeriformi, gassosi e simili, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme quali acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione in genere, di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, di impianti di protezione antincendio, opere di falegnameria, tinteggiatura e verniciatura, fornitura in opera di isolamento termoacustico, antincendio e di impermeabiliz-

zazione, costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati di aree portuali e ferroviarie, costruzioni di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari; impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; fornitura, posa in opera ristrutturazione ed esecuzione di segnaletica non luminosa verticale, orizzontale e complementare; barriere stradali di sicurezza, lavori idraulici di ogni genere e di sistemazione agraria e forestale, verde ed arredo urbano; opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; impianti e lavori speciali di potabilizzazione e depurazione delle acque e trattamento rifiuti; lavori marittimi e di dragaggio; opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; lavori di dighe, gallerie; costruzione, installazione, gestione e manutenzione degli impianti e loro parti; manutenzione e riparazione delle strutture prefabbricate in cemento armato; opere relative alle telecomunicazioni, alle linee ferroviarie e tranviarie, acquedotti, metanizzazioni, ponti, lavori portuali, aeroportuali, aerospaziali, lavori ordinari ed opere speciali, impianti elettromeccanici trasportatori; impianti pneumatici ed antintrusione; opere di impermeabilizzazioni; componenti strutturali in acciaio; componenti per facciate continue; pavimentazioni e sovrastrutture speciali; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; strutture in legno; coperture speciali; scavi archeologici; affitti e locazioni di immobili di qualsiasi genere e specie.

Nell'oggetto è altresì compresa la produzione, la vendita, il know how di materiale laterizio, manufatti e prefabbricati, la concessione e l'utilizzo dei propri brevetti, ivi compreso lo sfruttamento di brevetti altrui, ogni altro lavoro indicato nelle tabelle di classificazione previste dalla Legge n. 57/62 e successive modifiche.

E' compresa qualsiasi attività di natura industriale e di engineering, inoltre ogni attività che abbia carattere meramente funzionale quali le attività immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali studi e ricerche di mercato ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- a) assumere le concessioni in appalto di lavori, appalti in genere, servizi o forniture dallo Stato e da Enti pubblici o privati in territorio nazionale ed all'estero;
- b) eseguire e/o realizzare direttamente con proprio personale i lavori assunti da Committenti Pubblici o Privati, istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti o magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

c) acquistare e prendere in affitto, aree, magazzini, officine, cantieri, macchinari e materiali;

d) procedere alla vendita, alla permuta ed al trasferimento degli stessi, sotto ogni forma;

e) assumere interessenze e partecipazioni, in qualsivoglia forma e modo, in Società, enti, associazioni, consorzi, Società consortili, gruppi europei di interesse economico e quant'altro, pubblici e privati, nazionali ed esteri che svolgano attività analoghe o comunque funzionali a quelle della Cooperativa consortile a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale come previsto ed ai fini di cui alla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e s.m.i.;

g) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale come previsto ed ai fini di cui alla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e s.m.i.;

h) effettuare la raccolta del risparmio e raccogliere prestiti limitatamente ai soli soci, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e dalla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 del D.LGS. n. 385/93 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto è vietata alla Cooperativa consortile la raccolta del risparmio tra il pubblico se non nei limiti e nelle forme consentite dalla Legge;

i) emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2526 c.c. e quelli di cui al successivo Titolo II Capo II;

l) assumere da qualsiasi Ente od Istituto di Credito, pubblico e privato, prestiti, mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e durata, nonché concedere garanzie reali a favore di qualsiasi Ente e/o Istituto di Credito e/o terzi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa consortile;

m) realizzare quant'altro necessario od opportuno nell'interesse della Cooperativa consortile e dei soci per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, nonché concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti o Società cui la Cooperativa consortile aderisce e partecipa.

Su delibera del consiglio di amministrazione la Cooperativa consortile può aderire alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute.

TITOLO II
IMPRESE CONSORZIATE

Art. 5 - Numero, requisiti, categorie, parità di trattamento

Il numero dei soci della Cooperativa consortile è illimitato e variabile.

Il numero stesso, mai inferiore a quello stabilito dalla legge, potrà, comunque, essere contenuto in misura subordinata ad offrire a tutti i soci pari ed eque opportunità economiche dignitose in considerazione del mercato esistente.

I soci sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa consortile un ulteriore rapporto mutualistico con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci le imprese, anche in forma societaria o consortile, iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane, o alle sezioni separate degli Albi medesimi, che svolgono le attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa individuate nell'art. 4 ed anche quelle attività ad esse connesse.

Ai sensi dell'art. 6 della L. n.443/1985, possono inoltre aderire alla Cooperativa consortile, le imprese non artigiane di minori dimensioni, svolgenti le attività di cui al comma precedente, anche in forma di Cooperativa consortile, così come definite dalle vigenti norme sulle piccole e medie imprese, nonché enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, purché complessivamente non in numero superiore ad un terzo e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti della Cooperativa consortile.

Tutti i soci non devono avere interessi contrari ai fini che la Cooperativa consortile si propone.

E' fatto divieto ai soci di partecipare contemporaneamente, salvo autorizzazione del consiglio di amministrazione, ad altre cooperative, consorzi o forme societarie o associative in genere che perseguano identici scopi sociali od esplicino una attività concorrente.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) soci cooperatori, che si suddividono in:

a.1) soci cooperatori fondatori, coloro che sono firmatari dell'atto costitutivo della Cooperativa consortile (soci costituenti);

a.2) soci cooperatori ordinari, coloro che, in quanto presentatori di domanda di ammissione a norma dell'art. 6, siano stati dichiarati aspiranti Soci, in applicazione dell'art. 7 e, quindi, dopo ammissione alla Cooperativa consortile, iscritti nel libro Soci di cui all'art. 9 (soci associati),

a.3) soci cooperatori speciali;

b) soci sovventori.

Fra tutti i soci, indipendentemente dai modi e dai tempi di associazione dei medesimi, vi è piena parità di diritti e di doveri tenuto conto della categoria di appartenenza.

Ciascun consorziato ha l'obbligo di concorrere a tutte le spese ed a tutti gli oneri che la Cooperativa consortile dovrà sostenere nulla escluso od eccettuato.

Resta inteso che le spese specificamente sostenute per un singolo socio saranno ovviamente da questo interamente rimborsate.

Per far fronte alle spese di gestione potrà essere richiesto il versamento anticipato sulla base del preventivo di gestione approvato dall'assemblea all'inizio dell'esercizio.

In ogni caso nella assegnazione dei lavori e nello svolgimento delle prestazioni dovrà essere rispettato anche il criterio della rotazione.

Capo I[^]

Soci cooperatori

Sezione I

Art. 6 - Ammissione

I soci fondatori della Cooperativa consortile, in numero minimo di nove, sono ammessi alla stessa, in quanto firmatari dell'atto costitutivo della medesima.

L'aspirante socio, che intenda successivamente associarsi alla Cooperativa consortile, deve presentare al consiglio di amministrazione della Cooperativa consortile domanda scritta di ammissione, specificando:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) l'indicazione dell'attività effettivamente svolta in relazione ai requisiti di cui al precedente art. 5 ed in relazione all'attività sociale determinata dall'art. 4;
- c) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio o di una situazione patrimoniale controfirmata dal legale rappresentante e, se presente, dall'organo di controllo contabile;
- d) la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge, che dovrà essere versata nei modi e nei termini fissati dal successivo art. 7;
- e) l'eventuale iscrizione ad altre cooperative o consorzi che perseguano identici scopi sociali od esplicino un'attività concorrente, con estratto delle norme che in detti enti regolano l'uscita del socio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- f) la certificazione attestante che l'aspirante socio non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che importino la interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale o di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
- g) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA e il certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;
- h) la documentazione anche per autocertificazione inerente la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali relative al personale dipendente.

Se la domanda di ammissione è presentata da una società essa

deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:

- ragione sociale o denominazione, sede ed attività svolta;
- certificato di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- qualifica delle persone che sottoscrivono la domanda;
- estremi della deliberazione dell'organo sociale competente per statuto, che ha deciso l'inoltro della domanda;
- termine e limiti delle deleghe conferite ai rappresentanti della società istante.

Il consiglio di amministrazione stabilisce altresì quale sia la documentazione aggiuntiva di cui le domande debbono essere corredate anche in applicazione delle leggi sulle cooperative o di altre leggi.

Nella domanda l'aspirante socio dovrà inoltre dichiarare:

- di conoscere ed accettare lo Statuto sociale, ivi compresa la clausola compromissoria, e i regolamenti interni;
- qualora iscritto ad altro ente svolgente attività concorrente, di conoscere ed accettare che l'ammissione come socio, pur deliberata dagli organi della Cooperativa, si perfeziona solo con la perdita della qualità di socio di altro organismo come sopra identificato, salvo espresso esonero del consiglio di amministrazione;
- di esonerare espressamente, con la propria adesione, la Cooperativa consortile da ogni responsabilità comunque attinente, connessa o conseguente all'esercizio delle proprie attività imprenditoriali o professionali, anche quando queste siano espletate su assegnazione o incarico della Cooperativa consortile stessa, impegnandosi a tenere quest'ultima indenne da qualsiasi pregiudizio eventualmente subito;
- di possedere comunque i requisiti e le condizioni richieste dalla legge anche se non specificamente previsti dal presente articolo.

Non costituisce prelazione a favore dell'aspirante socio né la verificata presentazione della domanda, né la precedenza nella data di trasmissione della medesima.

Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda entro 60 giorni dalla data di presentazione e comunica all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano la decisione.

Sull'accoglimento delle domande decide il consiglio di amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, chi la ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-

casione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione dovrà, nel deliberare sull'ammissione dei nuovi soci ordinari, considerare la possibilità effettiva della Cooperativa consortile sulla base del mercato di offrire condizioni economiche dignitose al nuovo entrante senza pregiudicare quelle dei soci esistenti in ragione della loro capacità di produrre e tenendo conto del principio della parità di trattamento fra tutti i soci.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o se non prevista nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi primari

I soci fondatori della Cooperativa consortile, in precedenza all'atto costitutivo della stessa, a pena di esclusione dall'atto medesimo, dovranno aver provveduto alle seguenti sottoscrizioni e versamenti, da effettuarsi una tantum ed in parti uguali:

- 1) una eventuale quota di ammissione alla Cooperativa consortile (tante quote quanti sono i soci che costituiscono la Cooperativa consortile), quota irripetibile nel caso di cessazione da socio della Cooperativa consortile;
- 2) una quota di capitale sociale (tante quote quanti sono i soci che costituiscono la Cooperativa consortile);
- 3) una quota per spese notarili e di registrazione, omologazione e pubblicazione dell'atto costitutivo della Cooperativa consortile (tante quote quanti sono i soci che costituiscono la Cooperativa consortile);
- 4) una quota per l'acquisto dei libri sociali della Cooperativa consortile (tante quote quanti sono i soci che costituiscono la Cooperativa consortile).

Ciascun socio assumerà, inoltre, l'obbligo di versare una quota forfetaria in acconto per spese di sede, segreteria e amministrazione della Cooperativa consortile nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione.

L'aspirante socio cooperatore, la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal consiglio di amministrazione della Cooperativa consortile, recepitata la relativa comunicazione di avvenuto accoglimento, deve provvedere alle seguenti sottoscrizioni e versamenti definiti nelle stesse entità di quelli effettuati dai soci costituenti:

- a) una eventuale quota di ammissione e/o un sovrapprezzo alla Cooperativa consortile eventualmente determinati dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori (questi irripetibili, in caso di cessazione da socio della Cooperativa consortile);
- b) una quota di capitale sociale della Cooperativa consortile;
- c) una eventuale quota forfetaria di spese di sede, segreteria ed amministrazione della Cooperativa consortile nella

misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione. Dovrà inoltre apporre la propria firma sul libro soci. L'aspirante socio acquisterà, pertanto, la qualifica di socio cooperatore ordinario o speciale, solo dopo che avrà provveduto alle sopraindicate sottoscrizioni e versamenti, e si sarà inoltre allineato a tutti i pagamenti comunque e a qualsiasi titolo effettuati dagli altri soci sino al momento della sua associazione; in mancanza di tali sottoscrizioni o pagamenti, non effettuati entro trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di accoglimento della domanda, o comunque entro il periodo stabilito e precomunicato, la deliberazione stessa si considera annullata e l'associazione del socio non operante e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo per tassa di ammissione o per quote di capitale verranno devoluti alla Cooperativa consortile. L'aspirante socio già iscritto ad altro organismo concorrente dovrà altresì dimostrare di aver presentato nei termini predetti valida domanda di recesso, salvo espresso esonero del consiglio di amministrazione. In tema di ripetibilità delle quote sub 1-2-3-4 e sub a-b-c, si applicano le norme degli artt.16 e 17.

Art. 8 - Obblighi successivi

I soci, costituenti o associati, che restano a tutti gli effetti imprese autonome, in pari tempo contraggono i seguenti obblighi, cui assolveranno in periodo successivi, in modi e tempi che saranno definiti e deliberati dall'assemblea dei soci stessi o dal consiglio di amministrazione della Cooperativa consortile, secondo le rispettive competenze in merito:

- a) conferire alla Cooperativa consortile le disposizioni, gli incarichi, i mandati e le commissioni nonché a stipulare con essa, nella rispettiva autonomia contrattuale tutti i contratti relativi ai rapporti consortili che si rendessero necessari, definendone limiti e condizioni ed impegnandosi al loro rispetto;
- b) eseguire con cura e a regola d'arte le attività assegnategli dal Consorzio in base alle esigenze dello stesso;
- c) comunicare ogni variazione comunque agli elementi di cui all'art. 6 e alle modifiche della propria attività, forma giuridica e sede;
- d) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) versare i contributi ordinari ed integrativi, nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea per le rispettive competenze;
- f) usufruire dei servizi prestati dalla Cooperativa consortile con le modalità da essa stabilite;
- g) consentire i controlli necessari all'accertamento, da parte della Cooperativa consortile, dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;

h) non aderire ad altri enti o forme associative le cui finalità siano in contrasto o incompatibili con quelle perseguite dalla Cooperativa consortile o identiche o simili o concorrenti con le stesse, nell'ambito della regione Emilia-Romagna, salvo il preventivo esplicito parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

i) risarcire alla Cooperativa consortile e/o a terzi i danni comunque causati in dipendenza dei rapporti sociali o nell'esecuzione dei lavori affidati, provvedendo alle necessarie coperture assicurative.

Art. 9 - Acquisto della qualifica, mandato senza e con rappresentanza

Ciascun socio adempiti gli obblighi prescritti ed indicati nell'art. 7 acquista i diritti di socio della Cooperativa consortile ed è sottoposto a tutti i doveri previsti dall'atto costitutivo e dallo Statuto della Cooperativa consortile.

Nel libro soci saranno iscritti per primi i soci fondatori (costituenti), secondo l'ordine numerico dei firmatari dell'atto costitutivo e quindi i Soci ordinari e speciali (associati) secondo la data e l'ordine di accoglimento delle domande di ammissione.

L'iscrizione dei soci subentranti, al posto dei soci uscenti è disciplinata dall'art. 17.

I soci per tutta la durata della loro partecipazione alla Cooperativa consortile, conferiscono alla stessa il più ampio mandato ad agire sia in nome proprio e per conto dei singoli soci sia eventualmente in nome e per conto dei singoli soci medesimi.

Il mandato si intende conferito agli organi della Cooperativa consortile previsti nel presente statuto nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuiti ed unicamente per l'attuazione degli scopi sociali o per il soddisfacimento delle richieste di volta in volta effettuate dai singoli o da gruppi di soci.

Il mandato si intende conferito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento degli scopi sociali oggetto del mandato stesso.

Art. 10 - Perdita della qualifica

I Soci cessano di far parte della Cooperativa consortile per le seguenti cause e condizioni:

- a) per decesso, nel qual caso succedono gli aventi diritto a norma di legge e del presente Statuto;
- b) per recesso, accettato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del medesimo;
- c) per decadenza pronunciata dal consiglio di amministrazione con deliberazione del medesimo;
- d) per esclusione, dichiarata dal consiglio di amministrazione con deliberazione del medesimo, quando perdano i requisiti di cui all'art. 5 e negli altri casi previsti dagli

artt. 7 e 14 e dalla legge.

Art. 11 - Morte dell'imprenditore associato

In caso di morte gli eredi del socio defunto non hanno diritto di subentrare nella qualità di soci, ma spetta loro la liquidazione delle quote ripetibili secondo le modalità previste dall'art. 16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la Cooperativa consenta la divisione.

Art. 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa consortile;
- b) non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali e quindi presenti motivate dimissioni;
- c) abbia una giusta causa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa consortile.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata (e comunque non oltre otto giorni successivi) comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi del successivo art. 15.

Il recesso non si intenderà, in ogni caso, avvenuto se non dopo che la domanda relativa sia stata accettata dal consiglio di amministrazione.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il socio è comunque tenuto ad ultimare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori assegnatigli.

Art. 13 - Decadenza

Il socio dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che abbia cessato la propria attività o che abbia deliberato lo scioglimento o la liquidazione, può essere, con deliberazione del consiglio di amministrazione, dichiarato decaduto da socio della Cooperativa consortile.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino la decadenza e provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa consortile.

La decadenza ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra

socio e società dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 14 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con deliberazione del consiglio di amministrazione, essere escluso il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa consortile;
- b) non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali;
- c) senza giustificato motivo si rifiuti, benché formalmente richiesto come previsto nel regolamento interno:
 - di eseguire le attività assegnategli in conformità al Regolamento interno;
 - di usufruire dei servizi erogati dalla Cooperativa;
 - di uniformarsi alle deliberazioni legalmente prese dagli organi della Cooperativa consortile;
- d) senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione come precisato nel Regolamento interno, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti comunque contratti verso la Cooperativa consortile;
- e) che, senza espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione della propria attività commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del codice civile;
- g) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti o si renda comunque indegno di partecipare alla Cooperativa;
- h) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Sono salve le sanzioni disciplinari previste nel regolamento interno.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 15 - Ricorso per recesso, decadenza od esclusione

Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma degli artt. 12, 13, 14 devono essere comunicate con lettera raccomandata A.R. all'interessato entro 60 giorni.

Con l'accordo delle parti, le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa consortile in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno regolate dalla clausola compromissoria di cui all'art. 42 del presente statuto.

In caso di disaccordo delle parti sul ricorso alla procedura prevista dall'art. 42 del presente statuto, contro tali deliberazioni il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 16 - Liquidazione della quota e riscossione

In caso di decesso, recesso, esclusione o decadenza del socio, a favore degli eredi nella prima ipotesi e del socio stesso nelle altre ipotesi, sono ripetibili le quote sub 2) e sub b) dell'art. 7 e qualsiasi altro prestito eventualmente effettuato dal socio medesimo sino al momento del decesso, recesso, decadenza o esclusione dello stesso.

Gli eredi del socio dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Le quote di spese generali e di amministrazione, così come le somme versate a titolo di tassa di ammissione o di sovrapprezzo, non sono rimborsabili in nessun caso.

Agli eredi del socio defunto e al socio receduto, decaduto od escluso, la liquidazione della quota sarà fatta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si sono verificati il recesso, l'esclusione, la decadenza o la morte del socio, in misura non mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento dovrà essere fatto entro 180 giorni dall' approvazione del bilancio, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa consortile fino a concorrenza di qualsiasi credito vantato nei confronti del receduto, decaduto escluso o defunto.

In ogni caso, fino a quando la Cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

I soci che cessano di far parte della Cooperativa consortile, rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso, la decadenza o comunque il subentro di altro socio si sono verificati, verso la Cooperativa consortile stessa, per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa consortile, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa consortile gli eredi del socio defunto.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine ultimo di cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, saranno devolute, con deliberazione del consiglio d'amministrazione, al fondo di riserva legale.

Art. 17 - Intrasferibilità della quota e sostituzione del socio receduto con socio subentrante

La cessione delle quote dei soci è in ogni caso vietata. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavvi-

so di almeno novanta giorni.

Nel caso di recesso di un socio, il consiglio di amministrazione può autorizzare che, al socio receduto, subentri altro aspirante socio. L'eventuale aspirante socio presentato dal socio receduto sarà, se in possesso dei necessari requisiti, preferito nel subentro.

Il consiglio di amministrazione provvederà in ogni caso a regolare, per la ripetibilità ammessa delle quote, i rapporti tra socio uscente e socio subentrante, mentre non è ammessa la conduzione di alcuna trattativa o comunque una definizione diretta dei rapporti stessi tra il socio uscente e l'aspirante socio subentrante.

In tal senso il socio subentrante acquista i diritti e i doveri del socio receduto ovvero il socio receduto, avrà diritto di ripetere le somme versate sub 2), e sub b) dell'art. 7 nonché quanto eventualmente versato a titolo di prestito, importi per i quali la Cooperativa consortile si rivarrà sul socio subentrante e permarrà inoltre per il subentrante, l'obbligo del pagamento, a seconda del caso, delle quote sub 1) o sub a) del predetto art. 7, che sono irripetibili, nonché di tutti i versamenti che siano ripetibili, comunque a qualsiasi titolo effettuati dal socio uscente, sino al momento del subentro nella quota.

Sezione II

Art. 18 - Soci operatori speciali.

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità, attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, misura in comunque non superiore al 20% per cento di quanto previsto per i soci operatori ordinari, ma in ogni caso non inferiore ai limiti di legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate

per l'approvazione del bilancio. Egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto. Salvo quanto previsto dal presente articolo, al socio cooperatore speciale si applicano le norme previste dal presente statuto per il socio cooperatore ordinario.

CAPO II^

SOCI SOVVENTORI

Art. 19 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa consortile, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge n.59/92 e successive modificazioni, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci anche sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti ivi compreso l'art. 6 della L.n.443/1985.

Chi intende diventare socio anche sovventore dovrà presentare al consiglio di amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; ammontare della quota che intende sottoscrivere come sovventore; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate da-

gli organi sociali della Cooperativa consortile; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'assemblea.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 37; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i soci anche sovventori hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa consortile, qualora sia decorso il termine minimo di durata del rapporto sociale eventualmente stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni di sovvenzione.

In caso di recesso, al socio anche sovventore spetterà il rimborso della sua quota, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione della quota del socio solo cooperatore, in misura non superiore al valore nominale della quota versata.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Al momento dello scioglimento, i soci anche sovventori sono privilegiati nel rimborso delle loro quote rispetto ai soci cooperatori, limitatamente alla quota sottoscritta come sovventori.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa consortile:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge.

Sono organi tecnici della Cooperativa consortile:

- il Direttore Generale;
- il Direttore Amministrativo;
- i Consulenti Tecnici.

ASSEMBLEA

Art. 21 - Composizione

L'assemblea è composta dai soci della Cooperativa consortile in regola con i versamenti delle quote prescritte.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria a seconda delle materie da trattare per le quali è convocata, definite le stesse secondo le norme di legge.

Art. 22 - Poteri

L'assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo, la proposta di riparto del residuo ed in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina, su proposta degli amministratori,

l'eventuale quota di ammissione e o l'eventuale sovrapprezzo che dovranno essere versati dai nuovi soci;

b) nomina e revoca gli amministratori; nomina, quando previsto o sia ritenuto necessario, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto o sia ritenuto necessario il soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;

c) determina la misura dei compensi dovuti ai consiglieri, ai sindaci, al soggetto cui è demandato il controllo contabile;

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;

f) delibera, su istanza dell'aspirante socio, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del consiglio di amministrazione;

g) delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo la loro durata e/o il loro scioglimento, nonché l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore oltre a quanto previsto nell' art. 19, l'importo minimo dell'azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo, le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica dell'azione medesima;

h) delibera sugli altri oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea inoltre delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal consiglio di amministrazione per il compimento di atti del consiglio di amministrazione stesso.

L'assemblea a norma di legge è straordinaria quando delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365 c.c. secondo comma, alla competenza del consiglio di amministrazione: l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Cooperativa consortile; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 23 - Convocazione

L'assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente una volta l'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio medesimo quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

Cooperativa consortile, ivi compresa l'eventuale redazione del bilancio consolidato; in questi casi gli amministratori segnalano come previsto dalla legge le ragioni della dilazione.

L'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può comunque essere convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga utile od opportuno.

Deve invece essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento delle quote prescritte. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria deve effettuarsi mediante invio ai soci, con lettera raccomandata, fax, e-mail o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per la prima riunione, di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della eventuale seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In calce all'avviso di convocazione, il socio può a norma di legge, rilasciare delega ad altro socio o familiare con la limitazione di cui all'art. 26 comma quinto.

L'assemblea è convocata di norma nel territorio del Comune ove ha sede la Cooperativa consortile, ma può essere convocata anche in luogo diverso purché nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 24 - Validità

In mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dall' art. 23, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, e partecipa la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci effettivi qualora sia nominato il collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappre-

sentati oltre un terzo dei voti di tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria si applicano le norme del codice civile in materia di società per azioni.

Art. 25 - Deliberazioni

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Le deliberazioni delle assemblee, adottate a norma di legge o di statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 26 - Votazioni

Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote prescritte.

A ciascun socio cooperatore spetta un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ai soci che rivestano anche la qualità di sovventori potranno essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti come sovventori, secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento dell'emissione delle azioni; tuttavia, i voti ad essi ulteriormente attribuiti per tale qualità non potranno superare complessivamente un terzo dei voti spettanti a tutti i soci: qualora tale limite massimo dovesse essere in qualsiasi momento superato, l'assemblea prima di deliberare, provvederà a stabilire i criteri di riduzione proporzionale del diritto di voto di ciascun socio come sovventore. Possono intervenire all'assemblea i soci anche in qualità di sovventori se iscritti come tali nell'apposito libro almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale.

Ai soci cooperatori imprenditori artigiani spetta comunque almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Ove il socio o il delegato dello stesso non possa intervenire personalmente, il medesimo può farsi rappresentare da altro socio appartenente alla stessa categoria, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Cooperativa consortile, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le modalità delle votazioni, purché palesi, saranno stabilite dall'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 27 - Presidenza e verbale

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

Il segretario, che può essere anche non socio, è nominato dall'assemblea medesima.

L'assemblea può deliberare altresì la nomina di due o più scrutatori.

Delle riunioni dell'assemblea ordinaria viene redatto a cura del segretario il verbale che deve essere trascritto e sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo, su apposito libro.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio e parimenti trascritto e sottoscritto.

Copia di ogni verbale deve, entro quindici giorni, essere posta a disposizione di tutti i soci nella sede della Cooperativa consortile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 - Composizione

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea dei soci e scelti, anche fra non soci, ma in maggioranza tra i soci cooperatori, restando inteso che per soci cooperatori s'intendono sia i soci con forma individuale che le persone espressione di soci cooperatori persone giuridiche o comunque aventi forma collettiva. Le Società socie, comunque costituite, dovranno adottare apposita deliberazione dell'organo competente per statuto, per nominare un proprio mandatario che concorra alle elezioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel consiglio di amministrazione le imprese artigiane devono essere rappresentate in maggioranza.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presidente che è presidente della Cooperativa consortile ed eventualmente uno o più vice presidenti.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2390 c.c. Inoltre con riferimento al cumu-

lo di cariche si precisa che gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di società partecipate solo a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione, per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 29 - Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione e direzione dell'attività della Cooperativa consortile ovvero può comunque compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelle che per disposizione di legge o dello statuto sono riservate alla assemblea.

Al consiglio di amministrazione, spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea in particolare di quella di cui alla lettera g) dell'art. 22 gestendo il collocamento delle azioni di sovvenzione;
- 2) redigere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) proporre all'assemblea la costituzione dei fondi di cui all'art. 4 della Legge n. 59/1992 e successive modifiche;
- 4) deliberare circa l'acquisto e/o il rimborso di quote od azioni della Cooperativa consortile;
- 5) compilare i regolamenti interni previsti per obbligo di legge o dallo Statuto o comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 6) deliberare sull'ammissione di nuovi soci che ne facciano richiesta;
- 7) determinare l'ammontare dei contributi a ripianamento di eventuali perdite od in funzione di investimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 8) determinare l'ammontare dei contributi e delle percentuali per la gestione corrente;
- 9) deliberare sul recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- 10) deliberare in ordine alla stipulazione di tutti i contratti e atti di ogni genere inerenti all'attività sociale, anche con le pubbliche amministrazioni;
- 11) nominare il direttore generale ed il direttore amministrativo della Cooperativa consortile di cui all'art. 34 determinandone poteri ed attribuzioni; scegliere i consulenti di cui all'art. 35 in società od istituti specializzati, definendone compiti e impegni e provvedendo alla stipulazione delle conseguenti convenzioni;
- 12) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- 13) adottare gli opportuni provvedimenti per la riscossione dai soci delle somme da questi dovute per qualsiasi titolo

alla Cooperativa consortile;

14) proporre all'assemblea le eventuali modifiche da apportare allo statuto;

15) deliberare sulla partecipazione ad altri enti, consorzi, società od organismi già costituiti o da promuoversi, determinandone le quote di capitale da sottoscrivere e nominandone i delegati;

16) aderire a raggruppamenti temporanei di impresa o altre forme associative per l'esecuzione dei lavori e promuoverne la costituzione;

17) predisporre i programmi pluriennali della Cooperativa consortile relativi alle scelte aziendali, agli investimenti e simili;

18) deliberare sulla revoca dei lavori assegnati alle imprese associate laddove risulti che le stesse si siano rese inadempienti agli obblighi assunti o comunque quanto previsto dai regolamenti interni;

19) deliberare di acquistare, permutare e vendere beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri;

20) prestare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia anche in favore dei soci o di altri enti, consorzi, società o organismi cui essa aderisce o partecipa;

21) svolgere qualsiasi operazione presso banche, istituti di credito, società finanziarie e simili;

22) deliberare l'assunzione di obbligazioni di ogni genere, anche cambiarie, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari in genere; rinunciare ad ipoteche legali ed anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, esonerare i Conservatori dei Pubblici Registri in genere da obblighi e responsabilità; transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Ufficio Italiano dei Cambi, la Banca d'Italia, le Intendenze di Finanza, gli Uffici Doganali e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; svolgere e perfezionare qualsiasi pratica presso Ministeri, direzioni ed uffici dipendenti; nominare procuratori ad negozia;

23) vigilare affinché le attività dei soci non siano in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti;

24) proporre all'assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 22, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 c.c.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al presidente o ad uno o più consiglieri o anche ad un comitato esecutivo, prestabilendone limiti e compensi. In

ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di nomina del comitato esecutivo questo dovrà essere composto dal presidente, dal o dai vicepresidenti e dai consiglieri delegati. I poteri del comitato esecutivo sono fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2381 c.c. Tali poteri devono essere comunicati all'assemblea ordinaria nella sua prima riunione. Le deliberazioni del comitato esecutivo vanno annotate in apposito libro da tenersi con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni consiliari e devono essere comunicate al consiglio di amministrazione nella sua prima seduta. Il comitato esecutivo risponde al consiglio d'amministrazione del proprio operato. In ogni caso la maggioranza dei componenti il comitato esecutivo dovrà essere scelta fra i consiglieri soci cooperatori imprenditori artigiani persone fisiche ovvero tra i consiglieri indicati dai soci cooperatori imprenditori artigiani diversi dalle persone fisiche.

Art. 30 - Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce almeno una volta ogni sei mesi e può essere convocato tutte le volte che lo stesso presidente lo ritenga utile ed opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri, o da almeno un terzo dei consiglieri qualora il consiglio sia composto da un numero superiore, o dal collegio sindacale.

La convocazione è effettuata a mezzo di lettera, da inviarsi non meno di giorni cinque prima della riunione, in caso di urgenza anche a mezzo di telegramma o telefax o e-mail, in modo che i consiglieri ed i sindaci, se nominati, ne siano informati almeno tre giorni liberi prima della riunione.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa anche il direttore generale, se nominato, nonché gli invitati di cui il consiglio ritenga utile o necessaria la presenza.

Art. 31 - Deliberazione, votazioni e verbale

Il consiglio di amministrazione si costituisce validamente con la presenza della metà più uno dei consiglieri.

Il consiglio di amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Le modalità delle votazioni, comunque palesi, sono stabilite dallo stesso consiglio.

Delle riunioni del consiglio viene redatto, a cura del segretario della Cooperativa consortile, se nominato, o di altro segretario di volta in volta nominato, il verbale, che deve essere trascritto e sottoscritto dal presidente, dal segretario medesimo e dai consiglieri partecipanti su appo-

sito libro.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Art. 32 - Elezioni e poteri del presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente come pure il vicepresidente o i vicepresidenti sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri.

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa consortile, di fronte ai terzi ed in giudizio, e può, su delega del consiglio, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Spetta in particolare al Presidente sottoscrivere in nome e per conto della Cooperativa consortile tutti gli atti, contratti e negozi deliberati dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea.

E' quindi, tra l'altro, autorizzato a:

- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa consortile, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione;
- effettuare compromessi e transazioni;
- riscuotere somme e rilasciare quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate alla Cooperativa consortile;
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili ed adempiere agli incarichi conferitigli dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- sottoscrivere le offerte e firmare tutti gli altri atti relativi alle gare di appalto indette da enti pubblici e privati, anche con la forma del raggruppamento temporaneo di imprese;
- stipulare gli atti e contratti per la cessione e vendita di alloggi, opifici e immobili in genere costruiti in diritto di superficie ed in diritto di proprietà;
- aprire conti correnti, anche affidati, al nome della Cooperativa consortile, chiudere gli stessi, emettere assegni sui conti correnti presso ogni banca od istituto di credito, anche allo scoperto fino a concorrenza dei fidi accordati

alla Cooperativa consortile, fare prelevamenti bancari, girare all'incasso ed allo sconto, protestare e quietanzare effetti ed altri titoli all'ordine.

Prevvia delibera del consiglio di amministrazione e sentito il parere del collegio sindacale, nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione può delegare alcune delle suddette funzioni ai consiglieri delegati eventualmente nominati.

Sempre previa delibera del consiglio di amministrazione e sentito il parere del collegio sindacale, il presidente può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti: in particolare per la firma di documenti relativi alla partecipazione agli appalti e relativi contratti, nonché al rilascio di quietanze per determinati incassi al direttore generale, e per quanto relativo alle suddette quietanze anche al responsabile amministrativo, nonché per quanto concerne le contabilità ed i documenti tecnici relativi ai lavori al direttore generale od al responsabile tecnico.

Spetta di norma al presidente presiedere il consiglio di amministrazione e l'assemblea.

In caso di assenza od impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono assunte dal o dai vice Presidenti, le cui firme fanno fede nei confronti di chiunque in assenza od impedimento del Presidente stesso.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 33 - Composizione e poteri

Il collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere in possesso della iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti.

Il collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa consortile e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale, se nominato, è inoltre demandata la funzione di controllo legale dei conti così come disciplinata dal codice civile e come esemplificato all'ultimo comma del presente articolo.

Inoltre i sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio devono nella loro relazione indicare specificamente i

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

In particolare i sindaci devono anche attestare che nella nota integrativa al bilancio sia documentata la condizione di cooperativa a mutualità prevalente partendo dall'acclarata evidenza contabile delle poste che secondo il codice civile servono a determinarla.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il collegio sindacale non sia obbligatorio in forza di legge o non sia volontariamente nominato il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali dei conti .

L'incarico di controllo legale dei conti è conferito dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo legale dei conti dovranno quantomeno:

- a) verificare nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

ORGANI TECNICI - DIRETTORE GENERALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art. 34 - Direttore generale ed organizzazione interna

In relazione alle necessità derivanti dall'attività sociale, il consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 29

punto 11, può provvedere alla nomina di un Direttore Generale, al quale sarà demandata la cura dell'organizzazione interna della Cooperativa consortile, nonché l'assolvimento di tutte le necessità operative per il conseguimento dei programmi sociali.

Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci.

Possono inoltre essere nominati dal consiglio di amministrazione un direttore amministrativo ed anche dei direttori tecnici responsabili per i vari settori.

Art. 35 - Consulenti

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente della Cooperativa consortile, può demandare tramite un contratto di mandato, delibera di affidamento o convenzione, la realizzazione di compiti strutturali ed organizzativi a consulenti prescelti in società od istituti professionali specializzati particolarmente competenti ed efficienti per prestazioni di consulenza tecnica ed assistenza operativa, allo scopo di rendere più concretamente sollecito e più specificatamente operativo il conseguimento dei fini sociali.

I singoli incarichi di mandato, affidamento o convenzione, onde garantire un effettivo perseguimento degli scopi sociali prefissi, avranno la durata del sopraindicato conseguimento dei fini sociali.

Gli incarichi dei consulenti saranno svolti d'accordo col direttore della Cooperativa consortile, se nominato, che ne riferirà periodicamente al presidente.

Al presidente della Cooperativa consortile sono demandati la vigilanza ed il controllo sulle attività esperite in merito.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE ED AZIONI

Art. 36 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato:

a.1. da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ne' superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, possedute dai soci cooperatori;

a.2. dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale costituiti dai conferimenti dei soci sovventori;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito.

La responsabilità dei soci è contenuta nei limiti delle quote sottoscritte.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di danaro, di beni in natura e di crediti, da parte dei soci di qualsiasi categoria.

Art. 37 - Quota sociale

Le quote sono sempre nominative e devono essere versate all'atto della sottoscrizione secondo l'importo stabilito dall'assemblea in conformità delle norme vigenti.

Il valore nominale di ciascuna quota e il valore nominale complessivo della partecipazione posseduta da ciascun socio non possono essere inferiori o superiori ai limiti fissati dalla legge.

La quota detenuta da ciascun socio non potrà in nessun caso essere superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Indipendentemente dall'ammontare della quota sottoscritta il socio potrà comunque beneficiare dei servizi associativi e partecipare agli organismi sociali.

Le quote stesse non possono essere sottoposte a pegni od altri vincoli.

La trasferibilità della quota è regolata dal precedente art. 17.

Le somme versate dai soci cooperatori per tasse di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Le quote dei soci sovventori sono rappresentate da azioni nominative.

Il valore nominale di tali azioni, oltre all'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo, sarà stabilito dall'assemblea ed i relativi importi dovranno essere versati in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite non comporterà riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

Le azioni di sovvenzione sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'assemblea potrà stabilire le condizioni alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità, al momento della loro emissione.

La Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 5 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239.

Ai sensi dell'art. 2522 C.C., gli amministratori possono acquistare e/o rimborsare quote o azioni della Cooperativa entro i limiti dei dividendi spettanti ai soci e del fondo di riserva eventualmente costituito allo scopo risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il corrispettivo dell'acquisto di quote o azioni proprie non potrà eccedere il valore nominale delle medesime; l'acquisto potrà riguardare solo azioni o quote interamente liberate; il diritto di voto relativo alle quote od azioni proprie acquistate resterà sospeso.

Art. 38 - Gestione sociale, contributi dei soci, rinuncia al credito

Ciascun socio deve contribuire alle spese sostenute o da sostenere per il conseguimento dei fini sociali, per l'orga-

nizzazione, l'amministrazione e la gestione della Cooperativa consortile.

L'ammontare dei contributi di cui sopra viene determinato in via preventiva dal consiglio di amministrazione, salvo ratifica o modifica da parte dell'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Ciascun socio è inoltre obbligato a rimborsare alla Cooperativa consortile le spese da questa sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni effettuate a richiesta del socio stesso.

I contributi dovranno essere pagati secondo le modalità ed i termini che verranno fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione e comunicati tempestivamente ai soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorsi inutilmente quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di versamento, il consorzio sarà tenuto a corrispondere l'interesse di mora pari all'interesse legale ed a risarcire alla Cooperativa consortile eventuali danni causati dal ritardato pagamento. Il consiglio di amministrazione provvederà a recuperare le somme morose, salvo quanto previsto in materia di esclusione dal precedente art. 14.

In momenti di particolari difficoltà i soci possono validamente rinunciare ai loro crediti nei confronti della Cooperativa consortile, previa delibera dell'assemblea ordinaria e sotto l'osservanza delle norme sociali.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO ESERCIZIO

Art. 39 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede, previo esatto inventario, alla redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre al giudizio del collegio sindacale se nominato o del soggetto che esercita la funzione di controllo legale dei conti.

Il bilancio, con la relazione degli amministratori se prevista e con la relazione del collegio sindacale, se nominato o di quella del soggetto che esercita la funzione di controllo legale dei conti, dovrà essere posto a disposizione di tutti i soci nella sede sociale, nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea che deve approvare il bilancio stesso.

Approvato il bilancio consuntivo potrà essere determinato eventualmente per ogni consorzio l'ammontare del contributo a carico di questi, per l'anno trascorso, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza della mutualità nei termini e con le modalità previste dalla legge.

I sindaci, se nominati, dovranno attestare nella loro rela-

zione al bilancio l'adempimento di detto obbligo da parte degli amministratori.

Inoltre nelle relazioni da allegare al bilancio o se non previste nella nota integrativa gli amministratori nonché, se nominati, i sindaci dovranno, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli amministratori, nella loro relazione al bilancio o se non prevista nella nota integrativa, dovranno anche illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 40 - Destinazione degli utili e inapplicabilità dell'istituto del ristorno

Alla fine dell'esercizio sociale, l'assemblea che approva il bilancio d'esercizio delibera sulla destinazione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, cui la Cooperativa aderisce, nella misura di legge, oppure secondo quanto previsto dall'art. 20 della Legge n.59/1992 e sue successive modifiche;
- c) il residuo al fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea potrà deliberare di destinare tutti i residui attivi annuali al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi comunque ai sensi della lettera b).

Poiché, trattandosi di Cooperativa consortile a mutualità prevalente nessuna riserva può essere ripartita tra i soci, neppure in caso di scioglimento, tutte le riserve sono indivisibili. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge n.317/1991, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge n.240/1981 e di altre similari disposizioni agevolative che prevedono che tale divieto risulti da espressa disposizione dello Statuto si statuisce che non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della Cooperativa consortile; conseguentemente la Cooperativa non ha la possibilità di applicare l'istituto del ristorno di cui all'art. 2545 sexies c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - Scioglimento e liquidazione

La Cooperativa consortile potrà sciogliersi anche prima del termine previsto dall'art. 1 del presente statuto per deli-

berazione dell'assemblea dei soci, adottata secondo le norme dell'art. 25.

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa consortile, l'assemblea con la maggioranza prescritta, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e/o fra i Ragionieri e i Dottori Commercialisti iscritti nei relativi Albi, e stabilendone gli obblighi ed i poteri.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 42 - Clausola compromissoria

Con esclusione delle controversie sottratte per legge alle clausole compromissorie, tutte quelle aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa consortile, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Ravenna, che sarà accreditata nell'istituendo Registro presso il Ministero della Giustizia.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione come prevista dal presente articolo, entro quaranta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ravenna, da numero tre arbitri nominati dalla Corte della Camera Arbitrale.

Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

Il ricorso all'arbitrato deve essere comunicato con lettera raccomandata all'altra parte entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia.

Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro il termine perentorio di centoottanta giorni dalla nomina degli arbitri, salvo proroga motivata.

TITOLO VIII

REGOLAMENTI INTERNI, SANZIONI DISCIPLINARI, RINVIO

Art. 43 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Copia dei regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione dovrà essere inviata ai soci ed a tutti i compo-

nenti gli organi sociali, contestualmente alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria convocata per la loro approvazione

Tali regolamenti una volta approvati restano validi sino a modifica, integrazione o soppressione da apportarsi con le modalità di cui al comma precedente. In ogni caso, qualora i regolamenti riguardino la costituzione e l'esecuzione dei rapporti mutualistici, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 44 - Sanzioni disciplinari

Salvo quanto disposto dall'art. 14 del presente statuto, il consiglio di amministrazione può sempre adottare sanzioni pecuniarie e/o la sospensione dell'esercizio dei diritti consortili nei confronti dei soci che si siano resi inadempienti ai loro obblighi. Tali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione il socio potrà proporre opposizione ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 45 - Rinvio

Per quanto non disciplinato o previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di Cooperative.

Per quanto, ancora, non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.